



Città di
CAIRO
Montenotte

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA – Covo dei Birichini –

INDICE:

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Durata dell'appalto
- Art.3 Valore dell'appalto
- Art.4 Organizzazione e modalità di esecuzione del servizio
- Art.5 Utilizzo dell'immobile degli arredi e delle attrezzature
- Art.6 Altri obblighi in materia di personale e obblighi dell'appaltatore
- Art.7 Strumenti di controllo per la qualità del servizio
- Art.8 Segreto d'ufficio
- Art.9 Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art.10 Effettuazione dell'attività formativa
- Art.11 Garanzia definitiva
- Art.12 Esonero da responsabilità
- Art.13 Corrispettivo dell'appalto – Modalità di pagamento
- Art.14 Clausola di revisione periodica del corrispettivo
- Art.15 Divieto di cessione
- Art.16 Scioperi
- Art.17 Penalità
- Art.18 Clausola risolutiva espressa
- Art.19 Recesso
- Art.20 Risoluzione del contratto
- Art.21 Affidamento in danno all'appaltatore
- Art.22 Stipulazione del contratto
- Art.23 Domicilio legale
- Art.24 Tracciabilità
- Art.25 Controversie
- Art.26 Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la gestione del servizio socio educativo nido d'infanzia denominato **Covo dei Birichini** (di seguito solo servizio o nido d'infanzia).
2. Il nido d'infanzia accoglie fino a n. 42 bambine e bambini (di seguito indicato bambini) di età compresa fra i tre mesi e i trentasei mesi.
3. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale che concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, cura, educazione, formazione e socializzazione dei bambini: ha anche la finalità di promuoverne il benessere, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, attraverso la realizzazione dei programmi educativi, valorizzando le differenze culturali e assicurando la realizzazione di un progetto educativo, integrato con la scuola dell'infanzia.
4. Il nido d'infanzia è organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita tempi di lavoro.
5. Il nido d'infanzia rientra tra le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia, disciplinati dalla legge regionale n.6/2009, dalla DGR.222 del 6.3.2015 e dal regolamento dei servizi educativi comunali vigente. Il servizio dovrà essere attuato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (Dlgs. 65/17) con progetto pedagogico elaborato secondo quanto indicato dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei" (DM 334/21) e dagli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" (DM 43/22). L'obiettivo del servizio è di tutelare le caratteristiche individuali consentendo ad ogni Bambino di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, favorendo anche il buon ambientamento dei bambini e la partecipazione delle famiglie.
6. L'appalto comprende ogni intervento necessario ad assicurare la regolare, continuativa e adeguata gestione del servizio, per la realizzazione del Progetto Pedagogico Educativo, del Progetto Organizzativo Gestionale e proposte innovative, degli elementi migliorativi del servizio, presentati in sede di gara, in coerenza con la normativa vigente.
7. L'appalto assicura la regolare, continuativa e adeguata erogazione del servizio, che comprende tutte le attività da svolgere, suddividendo le stesse in attività principali e secondarie, così come di seguito individuate:
 - a) Erogazione del servizio educativo pedagogico e dei servizi ausiliari e di supporto;
 - b) Preparazione, porzionatura e somministrazione dei pasti.
8. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i, con riferimento ai servizi ausiliari di pulizia, igienizzazione e sanificazione, nonché alla fornitura dei relativi prodotti, trovano applicazione i CAM contenuti nell'allegato 1 del DM 29 gennaio 2021, così come modificati dal D.M. 24 settembre 2021, per ciò che concerne le specifiche tecniche dei prodotti, dei macchinari e dei detergenti eventualmente utilizzati nei servizi richiamati.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto ha durata certa di anni **tre** decorrenti dalla data di consegna del servizio, e quindi presuntivamente dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2029, eventualmente rinnovabile per una sola volta, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di ulteriori anni **uno**.
2. L'appaltatore, dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, dovrà garantire l'inizio dell'attività secondo le richieste e le indicazioni formulate dalla Stazione appaltante.
3. La stazione appaltante si riserva inoltre di prorogare il contratto per ulteriori mesi **6** (sei), in presenza dei presupposti di cui al comma 11 dell'art. 120 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (c.d. proroga tecnica).
4. La durata massima contrattuale, comprendente le opzioni di rinnovo per anni uno e di proroga per mesi sei, è quindi pari ad **anni quattro e mesi 6**.
5. L'Ente si riserva la possibilità, entro 3 mesi dalla scadenza del contratto, ove verificata ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, di comunicare al contraente la volontà di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori anni 1 (uno). In tal caso il contratto di proroga verrà sottoscritto alle stesse condizioni del contratto originario e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo eventuale revisione degli stessi nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (c.d. proroga contrattuale).
6. L'Ente si riserva inoltre la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga di ulteriori mesi 6 (sei), in presenza dei presupposti di cui al comma 11 dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (c.d. proroga tecnica)

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo stimato complessivo dell'appalto, relativo alla durata certa di anni 3, ammonta a **€ 1.092.390,00** oltre iva. Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero in quanto non presenti.
2. L'importo stimato dell'eventuale rinnovo del contratto per una durata di ulteriori anni 1 ammonta a **€ 364.130,00**. Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero in quanto non presenti.
3. L'importo stimato dell'eventuale proroga tecnica per una durata massima di mesi 6, ammonta a **€ 198.618,00** oltre iva. Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari

a zero in quanto non presenti.

4. Il valore massimo contrattuale, stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 c. 4 del d.lgs 36/2023, relativo alla durata certa di anni 3 e comprensivo delle opzioni di rinnovo per anni 1 e della proroga tecnica per mesi 6 (sei), è pari a **€ 1.655.138,00** oltre IVA. Oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero in quanto non presenti.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio accoglie n. 42 bambini garantendo e favorendo la suddivisione in piccoli gruppi, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla vigente normativa regionale e nazionale ed in considerazione della frequentazione di massimo 5 bambini lattanti.
2. La fornitura della giornata alimentare compete per intero all'appaltatore (preparazione, porzionatura e somministrazione dei pasti) previa acquisizione di tutti le autorizzazioni, le certificazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i pareri ed i permessi di tutti gli enti competenti previsti dalla normativa vigente.
3. L'apertura del servizio è di almeno 48 settimane per l'intero anno educativo dal 1° settembre al 31 luglio.
L'orario di apertura giornaliero è stabilito dalle 7:30 alle 17:00 articolato dal lunedì al venerdì.
4. Nel caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune di Cairo Montenotte si riserva la facoltà di adeguare l'esecuzione del servizio con le più opportune modalità e senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.
Il servizio deve essere reso mediante personale dipendente dell'appaltatore, sotto la sua direzione, sorveglianza e responsabilità.
5. L'appaltatore dovrà rendere disponibile il Coordinatore pedagogico del servizio e gli educatori ad incontri con le famiglie, assicurando la partecipazione alle attività in rete, organizzate anche a livello distrettuale.
6. L'appaltatore si obbliga ad effettuare il servizio in base al PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO, al PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE e PROPOSTE INNOVATIVE, agli ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO, presentati in sede di gara e secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.
7. L'appaltatore individua un proprio dipendente quale Coordinatore pedagogico del servizio, per un massimo di 460 ore per ogni anno educativo.
8. Il Coordinatore pedagogico del servizio deve essere in possesso dei titoli di studio (laurea specialistica o magistrale) previsti dalla vigente normativa in argomento, nonché di un'esperienza almeno quadriennale, per conto di committenti pubblici o privati.

9. Il Coordinatore pedagogico del servizio assicura il coordinamento dell'attività in raccordo con il coordinatore pedagogico del Comune del Distretto sociale n.6 Bormide, informando tempestivamente di qualsiasi criticità in ordine al servizio e partecipando alle riunioni di verifica, di coordinamento e programmazione promosse dal Comune di Cairo Montenotte.
10. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore pedagogico del servizio, l'appaltatore assicura la sua immediata sostituzione con altro personale dipendente dell'appaltatore di pari qualifica e analoga professionalità, dandone pronta comunicazione al RUP.

Compete al Coordinatore pedagogico del servizio:

- elaborare la programmazione educativa delle attività e gestire l'organizzazione del personale del nido d'infanzia;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento alle fasi di ambientamento dei bambini, all'elaborazione di piani educativi individualizzati, di progetti educativi specifici, alla verifica dei risultati, collaborando anche con il coordinatore pedagogico del Distretto sociale n.6 Bormide;
- promuovere la partecipazione delle famiglie e il regolare svolgimento dei colloqui con i genitori;
- pianificare l'attività formativa rivolta al personale del nido d'infanzia;
- organizzare la partecipazione a progetti integrati nella rete dei servizi per la prima infanzia sul territorio;
- garantire il rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla normativa vigente, finalizzati all'accreditamento regionale del servizio educativo;
- garantire l'autovalutazione del servizio, nonché l'elaborazione della documentazione inerente alle esperienze realizzate;
- garantire la presenza presso il servizio e la reperibilità telefonica.

Compete agli Educatori:

- gestire, attraverso una attenta e collegiale programmazione, il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, valorizzando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale dei bambini, favorendo scambi tra queste e il Nido d'infanzia al fine di assicurare continuità al processo educativo;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi specifici e il progetto continuità con la scuola dell'infanzia;
- partecipare ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipare agli incontri con il Coordinatore pedagogico del servizio e le famiglie;
- partecipare agli scambi pedagogici con educatori di altri servizi all'infanzia;
- partecipare alle attività previste dai progetti di rete per la prima infanzia che si realizzano sul territorio e agli incontri previsti dal coordinatore pedagogico del Distretto sociale n.6 Bormide.

Il rapporto numerico educatore/bambino deve essere assicurato nel rispetto delle normative vigenti.

Compete agli ausiliari:

- effettuare la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature ludico didattiche;
- assicurare il supporto e la collaborazione con gli educatori nelle routine e nella realizzazione delle attività educative.

Gli ausiliari devono essere in numero congruo per garantire la copertura del servizio.

ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

1. Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore utilizza l'immobile di proprietà del Comune di Cairo Montenotte sito in via Medaglie d'Oro n. 29 denominato Nido d'Infanzia Covo dei Birichini – che consta di un fabbricato adeguatamente adibito e di un'area esterna dedicata ad area giochi di cui alle planimetrie allegate.
2. Lo spazio cucina dovrà essere adeguatamente attrezzato, a cura dell'appaltatore, alla preparazione e porzionamento dei pasti.
3. Gli arredi e le attrezzature destinati alle attività oggetto dell'appalto sono descritti nell'inventario che verrà allegato al verbale di consegna del servizio.
4. L'appaltatore al termine dell'appalto, dovrà riconsegnare l'immobile, gli arredi e le attrezzature nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso dei beni richiamati.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Cairo Montenotte ogni elemento che possa far ritenere opportuno, urgente e/o indispensabile un intervento di manutenzione.
6. L'appaltatore provvede al corretto conferimento al sistema di raccolta dei rifiuti delle frazioni di rifiuti urbani prodotte nell'immobile, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e indicazioni del gestore rifiuti.
7. Il Comune di Cairo Montenotte, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento all'immobile con l'osservanza delle norme relative alla tutela della privacy.
8. Per l'intera durata dell'appalto resta a carico dell'appaltatore la custodia e la corretta utilizzazione dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature come descritti nel verbale di consegna del servizio, secondo i criteri della regola d'arte e la diligenza del buon padre di famiglia.
9. Restano a carico del Comune di Cairo Montenotte le spese relative alle utenze e l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile.

10. L'appaltatore risponde direttamente di ogni danno che possa causare all'immobile, arredi e attrezzature.
11. Il Comune di Cairo Montenotte si riserva la facoltà di modificare, integrare e sostituire gli arredi e le attrezzature, nonché di variare la sede delle attività da svolgere, in sostituzione dell'immobile di cui al punto 1 dell'art. 5 del presente capitolato speciale di appalto, senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

ART. 6 - ALTRI OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell'art- 57 comma 1 e dell'art. 1 commi 1,2,3 e 4 dell'allegato II.3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'appaltatore è obbligato ad assorbire prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. garantendo l'applicazione del CCNL di settore o di CCNL equivalente in conformità con l'art. 11 del Codice.
3. Fermo restando il rispetto del piano di assorbimento presentato in sede di gara, è fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'appaltatore.
4. Il personale dipendente dell'appaltatore deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio, con particolare riferimento al D.P.R. 16/4/2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato speciale d'appalto, le disposizioni del Comune di Cairo Montenotte e quelle contenute nel "Codice di Comportamento" adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"; deve inoltre svolgere le attività con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dei bambini.
5. Tutto il personale dipendente dell'appaltatore dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e in grado di esprimersi in modo corretto e corrente in lingua italiana.
6. Il personale dipendente dell'appaltatore deve essere regolarmente iscritto a libro matricola.

7. L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà presentare al Comune di Cairo Montenotte l'elenco del personale dipendente che verrà impiegato, corredato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, indicando il numero di iscrizione al libro matricola, i dati anagrafici, il titolo di studio, il curriculum, la professionalità, la formazione, il livello di inquadramento, il profilo professionale e le mansioni assegnate, comunicando tempestivamente ogni variazione intervenuta successivamente.
8. L'appaltatore si impegna a richiamare, e, nel caso, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune di Cairo Montenotte in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.
9. L'appaltatore deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità del personale dipendente impiegato.
10. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi integrativi territoriali di categoria in conformità con l'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell'appalto.
11. L'appaltatore deve garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale dipendente che intende impiegare, così come disposto dall'articolo 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'articolo 2 del D.lgs. n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il Comune di Cairo Montenotte si riserva di verificare l'adempimento dell'appaltatore prima di impiegare il personale dipendente nel servizio.
12. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, nonché a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale dipendente impiegato.
13. In caso di inadempienza contributiva e ritardo nei pagamenti, accertati dal Comune di Cairo Montenotte o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 36/2023, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni al Comune di Cairo Montenotte.
14. L'appaltatore dovrà dimostrare che, durante il normale svolgimento dell'attività, eventuali presenze di tirocinanti non pregiudichino il buon funzionamento del servizio, potendo affiancare, ma non sostituire il personale dipendente dell'appaltatore.

15. L'appaltatore dovrà garantire che il personale dipendente impiegato non esegua alcun tipo di prestazione lavorativa presso le famiglie dei bambini frequentanti il nido d'infanzia.
16. Il servizio viene assicurato dal personale dipendente dell'appaltatore con qualifica di educatore in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
17. Tutto il personale dipendente dell'appaltatore utilizzato dovrà essere inquadrato a livello corrispondente alla figura professionale individuata, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore.
18. In particolare, nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà:
 - a) osservare integralmente il capitolato speciale d'appalto e garantire la qualità e il coordinamento in costante raccordo con il Comune di Cairo Montenotte;
 - b) realizzare il PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO, il PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE e PROPOSTE INNOVATIVE, gli ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO, presentati in sede di gara;
 - c) assicurare l'apertura del servizio e l'orario di apertura giornaliero;
 - d) garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del personale dipendente dell'appaltatore assente per qualsiasi motivo, con altro di pari qualifica e analoga professionalità, nonché di quanti dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio;
 - e) garantire la continuità educativa, limitando il "turn-over" al minimo indispensabile;
 - f) assicurare, dalla data di consegna del servizio la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivo, negli orari e nei giorni di apertura del servizio;
 - g) presentare il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
19. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto che non risultino espressamente a carico del Comune di Cairo Montenotte. In particolare è a carico dell'appaltatore la fornitura del materiale didattico.
20. Per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti devono essere forniti e utilizzati prodotti conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai CAM contenuti nell'allegato 1 del DM 29.01.2021, così come modificati dal DM 24.09.2021 per ciò che concerne le specifiche tecniche dei prodotti, dei macchinari e dei detergenti eventualmente utilizzati.
21. L'appaltatore è obbligato a tenere indenne il Comune di Cairo Montenotte da qualsiasi danno diretto o indiretto, che potesse derivare a persone o cose dall'attività svolta e/o condotta dal personale dipendente in relazione al servizio, nonché da qualsiasi danno causato al personale dipendente dell'appaltatore.
22. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature e dei locali utilizzati nell'espletamento del servizio.

ART. 7 - STRUMENTI DI CONTROLLO PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Cairo Montenotte trattandosi di servizio di particolare importanza come indicato dall'art. 32, comma 2 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, ha previsto la figura e l'individuazione del Direttore dell'esecuzione (DEC).
2. Il DEC, previa indicazione del RUP, effettuerà ogni controllo e ispezione ritenuti più opportuni finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, fermo restando ulteriori controlli, anche di qualità, necessari in base al modello organizzativo.
3. L'appaltatore predispone e trasmette al Comune di Cairo Montenotte i report mensili delle attività degli educatori distinte tra ore frontali e monte ore non frontale.
4. Nei controlli rientra il rispetto dei criteri di qualità finalizzati all'accreditamento regionale del servizio educativo.
5. A semplice richiesta del DEC o del RUP, l'appaltatore fornisce senza indugio qualsiasi e qualsivoglia documentazione utile e necessaria all'effettuazione dei controlli.

ART. 8 – SEGRETO D'UFFICIO

1. L'appaltatore è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), e non utilizza in alcun caso le notizie e le informazioni di cui sia venuto in possesso nell'ambito dell'attività.
2. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy in osservanza dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") e della deontologia professionale.
3. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dall'appaltatore e contenente dati personali dei bambini e dei loro familiari, in particolare quelli di natura sensibile, deve essere trattata rispettando i dettami previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, compresi gli oneri di fornitura riguardanti eventuali dispositivi ed indumenti di protezione individuale (DPI) necessari per l'esecuzione del servizio. I dispositivi ed indumenti di protezione individuale (DPI) devono essere conformi ai seguenti standard di

qualità: idoneità per la specifica destinazione d'uso e conformità tecnica alle vigenti normative in materia di prevenzioni infortuni e malattie professionali e di sicurezza sul lavoro.

2. L'appaltatore dovrà valutare e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per quanto riguarda gli ambienti di lavoro sia per quanto riguarda le eventuali interferenze.
3. Non vengono riscontrati rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto, per tanto non è necessaria la stesura del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
4. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta l'obbligo, che è a carico del datore di lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART.10 - EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

1. L'appaltatore si impegna ad assumersi l'onere della formazione del personale, con i contenuti minimi indicati nel piano di formazione. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al Comune di Cairo Montenotte, il piano di formazione del personale con cadenza annuale.
2. La mancata o incompleta comunicazione del piano di formazione del personale con cadenza annuale e della formazione del personale è causa di penalità di cui al successivo art. 17.
3. L'appaltatore deve assicurare per il personale educativo almeno 20 ore pro capite annue per l'aggiornamento, oltre a un minimo di 60 ore di monte ore "non frontale" pro capite annue.
4. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, il personale dell'appaltatore destinato ai servizi ausiliari, dovrà essere formato, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 relativamente agli argomenti di cui all'allegato 1 del D.M. 29 gennaio 2021, così come modificati dal DM 24 settembre 2021, riguardanti i CAM.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura e con le modalità e condizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023, nonché trasmettere al competente Servizio Contratti ai fini della stipula del contratto, la documentazione richiesta entro i termini indicati.
2. Il Comune di Cairo Montenotte può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all'appaltatore.

3. La garanzia definitiva sarà restituita al contraente solo alla conclusione del contratto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali in assenza di contestazioni, contenzioso e di accertamento danni.

ART. 12 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore è obbligato a tenere indenne il Comune di Cairo Montenotte da qualsiasi danno diretto o indiretto, che potesse derivare a persone o cose dalle attività svolte e/o condotte dal personale dipendente dell'appaltatore in relazione al servizio, nonché da qualsiasi danno causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature.
2. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni arrecati al Comune di Cairo Montenotte, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza che i terzi abbiano diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.
3. A tal fine l'appaltatore dovrà depositare all'atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile propria e del personale dipendente dell'appaltatore verso terzi (rischi R.C.T.), fra cui sia ricompreso fra i soggetti assicurati il Comune di Cairo Montenotte, con copertura per danni a persone, cose o animali, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità contrattuali, valida per tutta la durata contrattuale, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, nonché la copertura di danno biologico.
4. L'appaltatore dovrà depositare, al momento della stipula del contratto, polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore (rischi R.C.O.), valida per tutta la durata contrattuale, con un massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro.

ART. 13 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo è calcolato a corpo per la durata certa di anni tre applicando il ribasso offerto dall'appaltatore all'importo a base di gara.
2. Il corrispettivo sarà liquidato in rate mensili posticipate da corrispondersi all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune di Cairo Montenotte della fattura relativa al servizio effettuato nel mese precedente, previa verifica della avvenuta e corretta effettuazione del servizio, della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore, ai sensi del D. Lgs.9.10.2002 n.231 e s.m.i., e in assenza di contestazioni e/o inadempimenti.

3. Il corrispettivo compensa integralmente l'appaltatore di qualsiasi pretesa per il servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. Il Comune di Cairo Montenotte si riserva, nel caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare le condizioni contrattuali rispetto alle sole prestazioni effettivamente rese dall'appaltatore. In tal caso il corrispettivo deve essere proporzionalmente ridotto.
5. Qualora per ragioni organizzative o sopravvenute esigenze rispetto al numero dei bambini accolti dal nido d'infanzia, il Comune di Cairo Montenotte si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo per l'esecuzione del servizio senza che l'appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

ART. 14 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE PREZZO

1. Il corrispettivo contrattuale è soggetto ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i., a revisione periodica, rispetto alle prestazioni ivi previste, trattandosi di servizio di durata, come specificato dall'art. 1 comma 3, dell'allegato II. 2-bis, pari decreto.
2. La revisione del corrispettivo riferito alle prestazioni in oggetto non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Per quanto concerne l'anticipazione del prezzo, si precisa che, ai sensi dell'art. 33, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, il presente contratto è escluso dall'applicazione dell'art. 125, comma 1, pari decreto.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto, ai sensi dell'art 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 16 - SCIOPERI

1. Tutte le attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e costituiscono attività di pubblico interesse, quindi il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di astensione per sciopero o per riunioni sindacali, l'appaltatore deve garantire il rispetto delle norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

3. In caso di arbitrario abbandono o sospensione anche parziale del servizio, il Comune di Cairo Montenotte potrà procedere all'esecuzione in danno rivalendosi anche sulla garanzia definitiva.

ART. 17 – PENALITÀ

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune di Cairo Montenotte contesterà formalmente le inadempienze, assegnando all'appaltatore un termine per presentare le giustificazioni.
2. Qualora nel termine fissato l'appaltatore non presenti le giustificazioni, ovvero le stesse non siano ritenute adeguate, il Comune di Cairo Montenotte potrà applicare una penalità variabile, secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il diritto di risoluzione.
3. Le penalità tengono conto della gravità delle inadempienze come segue:
 - a) da € 250,00 a € 1.000,00 inadempimenti di minor rilevanza, quali in via esemplificativa e non esaustiva:
 - inosservanza delle norme di comportamento che comporti un rischio per la salute dei bambini;
 - mancato o incompleto svolgimento del piano di formazione;
 - inosservanza di altre disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto;
 - b) da € 1.000,00 a € 2.500,00 recidiva negli adempimenti di cui alla lettera precedente e inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa e non esaustiva:
 - inosservanza degli impegni assunti in sede di gara;
 - inosservanza delle norme di comportamento che comporti un grave rischio per la salute dei bambini;
 - c) da 2.500,00 a 5.000,00 recidiva negli inadempimenti di cui alla lettera precedente e inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa e non esaustiva:
 - violazione delle previsioni del piano di assorbimento del personale;
 - inosservanza delle norme antipedofilia;
 - mancata o incompleta trasmissione dell'elenco del personale dipendente impiegato;
 - inosservanza delle norme di comportamento che comporti un pregiudizio per la salute dei bambini.
4. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune di Cairo Montenotte e, ove incapiente, mediante prelevamenti dalla garanzia definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente ripristinata nell'importo iniziale.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le ipotesi facoltative e obbligatorie previste dall'articolo 122 del decreto legislativo 36/2023, che integralmente si richiama.
6. Sono fatte salve le ipotesi in cui viene prevista la clausola risolutiva espressa del contratto, in applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile, previste dal successivo articolo.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune di Cairo Montenotte potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora si verificano gravi inadempienze contestate con le modalità di cui al presente capitolato speciale d'appalto e consistenti in:
 - recidiva, nei precedenti sei mesi, nell'inosservanza di norme di comportamento che comporti un rischio o un grave rischio per la salute dei bambini
 - interruzione della continuità educativa;
 - inosservanza delle norme di comportamento che comporti un pregiudizio per la salute dei bambini;
 - cessione del contratto;
 - mancata o incompleta trasmissione dell'elenco del personale dipendente impiegato;
 - inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi in materia di personale;
 - fatti tali per la loro gravità e l'impatto pubblico di interrompere il vincolo fiduciario con il Comune di Cairo Montenotte, attesa la natura specifica e riservata del servizio da svolgere;
 - arbitraria interruzione del servizio;
 - mancato rispetto delle norme antipedofilia;
 - gravi violazioni delle previsioni del piano di assorbimento del personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune di Cairo Montenotte potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, intimata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'appaltatore, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. In ogni caso, resta salvo il diritto del Comune di Cairo Montenotte di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze della risoluzione intervenuta. A norma e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice civile l'applicazione delle penali, anche nella massima misura, non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.
4. La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva senza pregiudizio per le penalità previste dal presente capitolato speciale d'appalto.
5. Resta salvo il diritto del Comune di Cairo Montenotte di esperire qualsiasi azione giudiziaria si rendesse comunque opportuna.
6. Parimenti il contratto si intende risolto in caso di fallimento dell'appaltatore.

7. In caso di morte dell'appaltatore, titolare individuale, sarà facoltà del Comune di Cairo Montenotte di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall'articolo 68 del decreto legislativo 36/2023.

ART. 20 – RECESSO

1. Il Comune di Cairo Montenotte, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 36/2023, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti oltre al pagamento, a titolo di indennizzo, del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. Viene fatto salvo, altresì, il diritto di recesso di cui all'articolo 1 comma 13, del Decreto Legge n.95 del 6.7.2012, convertito in legge n.135 del 7.8.2012.

ART. 21 – AFFIDAMENTO IN DANNO ALL'APPALTATORE

1. Qualora l'appaltatore non provveda in tutto e/o in parte alle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, nonché in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune di Cairo Montenotte – su proposta del Direttore dell'esecuzione, approvata dal RUP - potrà affidare a terzi, previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'appaltatore, l'esecuzione delle attività non effettuate in tutto e/ o in parte, con la precisazione che all'appaltatore saranno addebitati i costi sopportati, nonché i relativi danni arrecati all'Ente
2. Resta salva la facoltà del Comune di Cairo Montenotte, a seguito della valutazione della gravità dell'inadempimento, di procedere all'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 18 e 19.

ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto, oltre al presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, il Progetto Pedagogico Educativo, il Progetto Organizzativo Gestionale e Proposte Innovative, gli Elementi Migliorativi del Servizio, presentati in sede di gara dall'appaltatore.
2. L'appaltatore si impegna a stipulare il contratto, presentando la documentazione richiesta al Comune di Cairo Montenotte.
3. Le spese inerenti alla stipula del contratto, senza eccezione alcuna sono a carico dell'appaltatore.

ART. 23 – DOMICILIO LEGALE

1. L'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, alla propria Pec.
2. Il Comune di Cairo Montenotte elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, alla Pec: protocollo@pec.comunecairo.it

ART. 24 – TRACCIABILITÀ

1. L'appaltatore è obbligato ad assumere, a pena di nullità del contratto, e rispettare gli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 9-bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente capitolato speciale d'appalto dovranno riportare il relativo CIG dell'affidamento.

ART. 25 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune di Cairo Montenotte e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione del servizio, è competente il foro di Savona. E' fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale.
2. È esclusa la clausola compromissoria e l'arbitrato.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, nonché nei relativi allegati progettuali e nella documentazione di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia, il decreto legislativo 36/2023, ed ogni e qualsiasi altra norma relativa al servizio di cui trattasi.
3. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Cairo Montenotte esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario, alla successiva stipula e alla gestione del relativo contratto.

Il Dirigente del Settore
(Alberto dott. Marino)